



Swiss Confederation

Informazione protezione animali

Rapporto annuale sul centro di detenzione di animali da laboratorio (rapporto HC)

Note esplicative concernenti il rapporto HC

V1.0 14.01.2021

Indice (in base al rapporto HC)

DATI DI BASE	3
CONFERME	4
ANIMALI	5

1 Scopo e campo di applicazione

Il legislatore intende garantire la trasparenza in materia di sperimentazione animale, promuovendo in tal modo una discussione oggettiva. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) pubblica ogni anno una statistica riguardante tutti gli esperimenti sugli animali. Informa il pubblico sulle questioni riguardanti gli esperimenti sugli animali e sugli animali con modificazioni genetiche. L'informazione contiene le indicazioni necessarie per poter valutare l'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali (art. 36 della legge sulla protezione degli animali, LPAn; RS 455).

Queste note esplicative sono rivolte ai centri di detenzione di animali da laboratorio e alle autorità e mirano a fornire un aiuto nella compilazione e nella valutazione dei rapporti e a limitare il numero di chiarimenti necessari.

Le note esplicative devono essere utilizzate come riferimento in caso di ambiguità nella compilazione delle singole voci.

L'ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA; RS 455.61) disciplina il funzionamento del sistema d'informazione elettronico animex-ch.

È necessario osservare ulteriori istruzioni delle autorità cantonali, ad esempio per quanto riguarda la lingua o se devono essere allegati altri documenti (ad esempio letteratura scientifica, pubblicazioni).

2 Aspetti formali dei rapporti

Secondo l'articolo 114 capoverso 2 lettera d dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio è responsabile della redazione del rapporto. Devono essere notificati all'autorità cantonale, per ogni anno civile, il numero totale di animali allevati (prodotti) e importati, utilizzando il modulo HC.

Secondo l'articolo 145 capoverso 1 OPAn, il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve notificare all'autorità cantonale il numero complessivo degli animali allevati o prodotti nell'anno civile, per ogni specie animale e per le linee o i ceppi geneticamente modificati o con mutazioni patologiche, entro la fine di febbraio dell'anno successivo, utilizzando il sistema d'informazione animex-ch.

I Cantoni controllano i dati e trasmettono successivamente il rapporto all'USAV, conformemente all'articolo 145 capoverso 2 OPAn.

3 Commento ai singoli punti

Queste note esplicative contengono informazioni sullo scopo delle singole registrazioni e sul contenuto atteso, e precisano a quali aspetti occorre prestare particolare attenzione.

Titolo:	Numero della richiesta
CONTENUTO	NON compilare, in quanto il numero viene attribuito dal sistema (numero nazionale) e dalle autorità (numero cantonale).
SCOPO	Identificare in modo univoco il rapporto.

DATI DI BASE

Punto 01 Per l'anno {anno}

CONTENUTO Indica l'anno del rapporto.

Punto 02 Nome del centro di detenzione di animali da laboratorio

CONTENUTO Il nome del centro di detenzione di animali da laboratorio è precompilato dal sistema e non può essere modificato.

Se il nome del centro di detenzione di animali da laboratorio non compare nell'elenco a cascata, contattare l'autorità cantonale competente.

Punto 03 Indirizzo del centro di detenzione di animali da laboratorio

CONTENUTO Indirizzo postale del centro di detenzione di animali da laboratorio. Viene ripreso dall'autorizzazione (modulo H).

- Via
- Numero postale d'avviamento
- Luogo

Punto 04 Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio

CONTENUTO Recapiti di contatto del direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio.

- Nome e cognome
- E-mail
- Nr. tel.

Punto 05

Indirizzo dell'autorità cantonale

CONTENUTO

Designa l'autorità cantonale competente per la protezione degli animali. Viene ripreso dall'autorizzazione (modulo H).

Viene ripreso dall'autorizzazione per il centro di detenzione di animali da laboratorio.

- Nome e cognome
- Via
- Numero postale d'avviamento
- Luogo

CONFERME

Punto 06

Conferma del centro di detenzione di animali da laboratorio

CONTENUTO

Conferma del centro di detenzione di animali da laboratorio che i dati sono corretti. Secondo l'articolo 114 capoverso 2 lettera d OPA n (RS 455.1), il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio è responsabile della redazione del rapporto.

Nome e ruolo

Nome della persona che inoltra il rapporto all'autorità cantonale. Il nome viene inserito dal sistema al momento dell'inoltro.

Dichiarazione di correttezza

Con l'inoltro all'autorità cantonale, la persona competente conferma che le informazioni fornite nel rapporto sono complete e corrette e che sono state verificate dal direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio.

Data: timbro con la data dell'inoltro

Data della presentazione del rapporto all'autorità cantonale.

SCOPO

Sostituisce la firma nel dossier elettronico.

Punto 07

Conferma delle autorità cantonali

CONTENUTO

La persona che inoltra il rapporto all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) conferma che i dati del centro di detenzione degli animali da laboratorio sono stati verificati e risultano plausibili.

Nome

Nome della persona che inoltra il rapporto all'ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Il nome viene inserito dal sistema al momento dell'inoltro.

Conferma di correttezza

Con l'inoltro all'ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), la persona responsabile conferma che l'autorità cantonale ha verificato la completezza dei dati da parte del titolare dell'autorizzazione e ne conferma la plausibilità.

Data: marca temporale dell'inoltro

Data di inoltro del rapporto all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

SCOPO

Sostituisce la firma nel dossier elettronico.

ANIMALI

Punto 08

Elenco degli animali

CONTENUTO

Bisogna indicare tutti gli animali che, nell'anno in esame, sono nati nel centro di detenzione di animali da laboratorio o sono stati importati dall'estero, indipendentemente dal fatto che siano stati o meno utilizzati in esperimenti, che abbiano lasciato il centro di detenzione, che siano stati utilizzati a scopo di allevamento oppure sottoposti ad eutanasia. Occorre contare i mammiferi al momento dello svezzamento, gli uccelli e i rettili al momento della schiusa delle uova e gli anfibi e i pesci quando le larve si nutrono autonomamente.

Per le linee e i ceppi privi di mutazioni patologiche, anche se sono stati modificati geneticamente, è sufficiente indicare il numero totale di animali. Le linee e i ceppi con mutazioni patologiche, modificati geneticamente o meno, devono essere indicati individualmente. Per gli animali geneticamente modificati occorre differenziare tra gli animali che manifestano i caratteri della modifica genetica e quelli di tipo selvatico provenienti dai loro accoppiamenti.

Geneticamente modificati

Gli animali sono stati modificati geneticamente? Scegliere sì/no. Compariranno i campi corrispondenti da compilare.

Quando si generano o si allevano delle linee geneticamente modificate appaiono anche animali che non manifestano i caratteri della modifica genetica; in questo senso si tratta quindi di animali di tipo selvatico, che vanno registrati in quanto tali nel contesto degli animali geneticamente modificati.

Le mutazioni spontanee non valgono come modifiche genetiche e non vanno quindi registrate come animali geneticamente modificati bensì come animali di tipo selvatico.

Informazione sulle specie animali

Specie animale

Selezionare la specie animale nell'elenco a tendina.

La selezione nell'elenco a tendina dipende dai dati inseriti nel campo «geneticamente modificato».

Altre specie (nel caso di altri roditori di laboratorio, altri animali non mammiferi, altri animali mammiferi o altri roditori selvatici)

Se nell'elenco a tendina si seleziona «altri roditori di laboratorio», «altri mammiferi», «altri non mammiferi», «roditori selvatici» oppure «altri_roditori da laboratorio gm», è necessario precisare di quale specie animale si tratta.

Con il termine «roditori selvatici» si intendono tutti quegli animali del gruppo dei roditori non provenienti da linee allevate da molte generazioni in condizioni di laboratorio. Il termine «roditori selvatici» comprende tutti i roditori ad eccezione del topo da laboratorio (*Mus musculus*), del ratto da laboratorio (*Rattus norvegicus*), del criceto da laboratorio (*Mesocricetus auratus*), del gerbillo della Mongolia (*Meriones unguiculatus*) e della cavia da laboratorio (*Cavia porcellus*).

Linee con mutazioni patologiche (fenotipo con mutazioni patologiche)

Come dalla definizione di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettere k e l OPAn (RS 455.1), vanno elencate singolarmente come linee con mutazioni patologiche nel rapporto HC tutte le linee in cui compaiono animali con mutazioni patologiche, anche se non tutti gli animali esprimono il gene patologico o se l'aggravio può essere compensato da misure riguardanti la detenzione e la cura.

L'aggravio all'interno di una linea con mutazioni patologiche non è identico per tutti gli animali: molti non esprimono immediatamente il gene patologico o la loro sofferenza non raggiunge il livello di gravità predefinito. Tutti gli animali appartenenti ad una linea con mutazioni patologiche devono essere elencati sotto questa linea, indipendentemente dalla loro costellazione genotipica individuale e dall'effettivo aggravio.

I discendenti dall'accoppiamento tra animali eterozigoti della linea con mutazioni patologiche e animali di tipo selvatico devono essere elencati sotto questa linea con mutazioni patologiche. Nelle linee geneticamente modificate possono apparire animali di tipo selvatico. Anche questi animali vanno inclusi nelle linee con mutazioni patologiche. Pertanto, il numero totale di animali prodotti in una linea che deve essere indicato nel modulo HC non deve necessariamente corrispondere al numero di animali il cui benessere risulta effettivamente compromesso.

Nome della linea con mutazioni patologiche: indicare i nomi delle linee con mutazioni patologiche. La denominazione deve corrispondere a quella riportata nella scheda tecnica.

Numero di animali nati nel centro di detenzione di animali da laboratorio o numero di animali importati dall'estero

Dopo aver scelto se si tratta o meno di animali geneticamente modificati bisogna indicare quanti animali provengono dal proprio centro di detenzione di animali da laboratorio o sono stati importati.

Per le linee geneticamente modificate bisogna distinguere se gli animali manifestano i caratteri dell'alterazione genetica (da indicare come animali geneticamente modificati) oppure no (da indicare come animali di tipo selvatico).

Non devono essere conteggiati gli animali provenienti da centri di detenzione di animali da laboratorio svizzeri se il conteggio avviene già nell'azienda di

provenienza. Ciò dev'essere appurato dal direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio (HAF).